Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Anno 75° — **Roma - Giovedì, 13 dicembre 1934 - Anno XIII** — **Numero 292**

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II).	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione postale) . . .	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I).	»	72	45	31.50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso annue L. **45** — Estero L. **100**

Gli abbonamenti hanno, *di massima, decorrenza dal 1° gennaio di ogni anno, restando in facoltà dell'Amministrazione di concedere una decorrenza posteriore purchè la scadenza dell'abbonamento sia contenuta nel limite del 31 dicembre dell'anno in corso.*

La rinnovazione degli abbonamenti deve essere chiesta almeno 20 giorni prima della scadenza di quelli in corso.

In caso di reclamo o di altra comunicazione deve sempre essere indicato il numero dell'abbonamento. I fascicoli, eventualmente disguidati, verranno rispediti a titolo gratuito, compatibilmente con l'esistenza delle relative scorte, purchè reclamati entro il mese successivo a quello della loro pubblicazione.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Gli abbonamenti in Roma si fanno presso l'Ufficio Cassa della Libreria dello Stato, palazzo del Ministero delle Finanze ingresso da Via XX Settembre, ovvero presso le locali Librerie Concessionarie. Gli abbonamenti per altri paesi del Regno debbono essere chiesti col sistema del versamento dell'importo nel conto corrente postale 1/2640, intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato, scrivendo nel retro del relativo certificato di allibramento la richiesta dettagliata. L'amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla mancata indicazione, nei certificati di allibramento, dello scopo del versamento della somma.

Gli abbonamenti richiesti dall'estero vanno fatti a mezzo di vaglia internazionali con indicazione dello scopo dell'invio sul tagliando dei vaglia stessi.

Le richieste di abbonamenti alla « Gazzetta Ufficiale » vanno fatte a parte: non unitamente, cioè, a richieste per abbonamenti ad altri periodici.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella " Gazzetta Ufficiale „ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

TELEFONI-CENTRALINO: **50-107 — 50-033 — 53-914**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

TELEFONI-CENTRALINO: **50-107 — 50-033 — 53-914**

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni dello Stato sono in vendita presso la Libreria dello Stato nel Ministero delle Finanze e presso le più importanti Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capoluoghi delle provincie del Regno.

SOMMARIO

CONCORSI

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 292 DEL 13 DICEMBRE 1934-XIII:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 80: **Consorzio di credito per le opere pubbliche:** Estrazione dei premi sulle obbligazioni « Serie speciale 4,50 per cento Istituto per la ricostruzione industriale » e « Serie speciale 4,50 per cento Elettrificazione ferrovie dello Stato » (1ª e 2ª emissione), nonchè sorteggio, per il rimborso, dei titoli rappresentanti le sopraindicate obbligazioni. Elenco dei premi e dei titoli sorteggiati nella precedente estrazione e non ancora presentati per il rimborso. Abbruciamento di titoli.

(10442)

ORDINI CAVALLERESCHI

Revoche di onorificenze.

Con Regio Magistrale decreto in data Roma 10 maggio 1934-XII, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per gli affari della guerra, venne revocato il Regio Magistrale decreto in data 28 luglio 1921, col quale fu concessa l'onorificenza di cavaliere dell'Ordine della Corona d'Italia al signor Cassola Angelo di Bernardo.

Con Regio Magistrale decreto in data Roma 25 maggio 1934-XII, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, venne revocato il Regio Magistrale decreto 30 ottobre 1924, col quale fu concessa l'onorificenza di cavaliere dell'Ordine della Corona d'Italia al signor De Leo Alfonso di Salvatore.

Con Regio Magistrale decreto in data Roma 10 maggio 1934-XII, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per gli affari della guerra, venne revocato il Regio Magistrale decreto in data 28 dicembre 1919, col quale fu concessa l'onorificenza di cavaliere dell'Ordine della Corona d'Italia al signor Gavaudan Carlo di Giuseppe.

Con Regio Magistrale decreto in data Roma 10 maggio 1934-XII, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per gli affari della guerra, venne revocato il Regio Magistrale decreto in data 7 novembre 1918, col quale fu concessa l'onorificenza di cavaliere dell'Ordine della Corona d'Italia al signor Queirolo Amedeo di Giuseppe.

Con Regio Magistrale decreto in data Roma 10 maggio 1934-XII, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per gli affari della guerra, venne revocato il Regio Magistrale decreto in data 7 aprile 1918, col quale fu concessa l'onorificenza di cavaliere dell'Ordine della Corona d'Italia al signor Scialpi Alfredo di Luigi.

Con Regio Magistrale decreto in data Roma 10 maggio 1934-XII, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per gli affari della guerra, venne revocato il Regio Magistrale decreto in data 29 gennaio 1922, col quale fu concessa l'onorificenza di cavaliere dell'Ordine della Corona d'Italia al signor Ventrella Leone di Francesco.

(10422)

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO-LEGGE 2 dicembre 1934, n. **1961**.

Modificazione degli articoli 1 e 2 del R. decreto-legge 2 novembre 1933, n. 1741, convertito nella legge 8 febbraio 1934, n. 367, che disciplina l'importazione, la lavorazione, il deposito e la distribuzione degli olii minerali e dei carburanti.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 2 novembre 1933, n. 1741, convertito nella legge 8 febbraio 1934, n. 367;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di modificare i limiti minimi per la concessione delle licenze generali d'importazione di olii minerali;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per le corporazioni e per l'interno, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per la grazia e giustizia e per le finanze;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Gli articoli 1 e 2 del R. decreto-legge 2 novembre 1933, n. 1741, convertito nella legge 8 febbraio 1934, n. 367, sono sostituiti dai seguenti:

« Art. 1. — L'importazione degli olii minerali greggi, dei loro derivati e dei residui della loro lavorazione, in quantità non inferiore, per ogni singola importazione, a kg. 200 per gli olii minerali lubrificanti ed a kg. 1000 per gli altri prodotti petroliferi, è posta sotto il controllo dello Stato secondo le norme del presente decreto.

« E' pure posta sotto il controllo dello Stato, secondo le norme del presente decreto, ogni importazione, anche frazionata, non inferiore, per ciascun mese, a kg. 1500 per i lubrificanti ed a kg. 15.000 per gli altri prodotti petroliferi ».

« Art. 2. — Chiunque intenda importare olii minerali greggi, loro derivati e residui della loro lavorazione per le quantità previste dal precedente articolo, deve chiederne licenza al Ministro per le corporazioni.

« Per le importazioni di olii minerali lubrificanti in quantità superiore a kg. 1500 mensili, e per quelle degli altri prodotti petroliferi in quantità superiore a 300 tonnellate mensili sono rilasciate licenze generali.

« La durata della licenza generale non può essere maggiore di anni venti per gli olii minerali greggi e per i residui della loro lavorazione, e di anni tre per i prodotti derivati.

« Per le importazioni di olii minerali e di residui in misura non superiore a 300 tonnellate mensili, destinati al consumo diretto dell'importatore, sono rilasciate licenze speciali, valevoli per singole importazioni da effettuarsi entro due mesi dal loro rilascio.

« Sono esenti dall'obbligo della licenza le dotazioni normali di carburante degli autoveicoli che varcano la frontiera ».

Art. 2.

Le domande di licenze generali di importazione di olii minerali lubrificanti dovranno essere dirette al Ministero delle corporazioni in plico raccomandato con ricevuta di ritorno, non oltre quindici giorni dalla data di pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* del Regno del presente decreto.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 dicembre 1934 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — JUNG — DE FRANCISCI.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 dicembre 1934 - Anno XIII
Atti del Governo, registro 354, foglio 20. — MANCINI.

REGIO DECRETO 3 dicembre 1934, n. 1962.

Istituzione di un posto di pretore nella pretura di Littoria, e soppressione di un eguale posto nella pretura di Caldaro.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 23 ottobre 1930, n. 1427, che determina le piante organiche della magistratura negli uffici giudiziari;

Visto il R. decreto-legge 28 settembre 1933, n. 1282, convertito nella legge 28 dicembre 1933, n. 1849, con cui viene, fra l'altro, istituita la pretura di Littoria;

Vista la tabella dei posti di uditore vice pretore annessa al R. decreto 12 maggio 1930, n. 663;

Visto l'art. 26 della legge 5 giugno 1933, n. 557;

Visto l'art. 2 del R. decreto 12 maggio 1930, n. 663;

Ritenuta la necessità di istituire nella pretura di Littoria un posto di pretore (o pretore aggiunto), oltre il titolare, ed un posto di uditore vice pretore;

Ritenuto che possono corrispondentemente sopprimersi un posto di pretore nella pretura di Caldaro ed un posto di uditore vice pretore nella pretura di Napoli, rimanendo pertanto invariato il numero complessivo dei posti, sia di pretore e pretore aggiunto sia di uditore vice pretore;

Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia;

Abbiamo decretato e decretiamo:

E' istituito nella pretura di Littoria un posto di pretore (o pretore aggiunto), ed è soppresso un eguale posto nella pretura di Caldaro, rimanendo così modificate le rispettive piante:

CORTE DI APPELLO DI VENEZIA

SEZIONE DI CORTE D'APPELLO DI TRENTO

Tribunale di Bolzano

	Pretori o pretori aggiunti
Caldaro	1

CORTE DI APPELLO DI ROMA

Tribunale di Velletri

	Pretori o pretori aggiunti
Littoria	2

E' altresì istituito nella pretura di Littoria un posto di uditore vice pretore ed è soppresso un ugual posto nella pretura di Napoli, venendo in tal senso modificata la tabella annessa al R. decreto 12 maggio 1930, n. 663.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 dicembre 1934 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

DE FRANCISCI.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 dicembre 1934 - Anno XIII
Atti del Governo, registro 354, foglio 22. — MANCINI.

REGIO DECRETO 11 ottobre 1934, n. 1963.

Dichiarazione formale dei fini della Confraternita dell'Assunta nella Chiesa di S. Sebastiano, in Ovindoli.

N. 1963. R. decreto 11 ottobre 1934, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene provveduto all'accertamento dello scopo prevalente di culto nei riguardi della Confraternita dell'Assunta nella Chiesa di San Sebastiano, in Ovindoli (Aquila).

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 novembre 1934 - Anno XIII

REGIO DECRETO 11 ottobre 1934, n. 1964.

Dichiarazione formale dei fini della Confraternita di S. Giovanni Battista, in Pereto.

N. 1964. R. decreto 11 ottobre 1934, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene provveduto all'accertamento dello scopo prevalente di culto nei riguardi della Confraternita di S. Giovanni Battista, con sede in Pereto (Aquila).

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 novembre 1934 - Anno XIII

REGIO DECRETO 11 ottobre 1934, n. **1965.**

Dichiarazione formale dei fini della Confraternita di Maria SS.ma del Suffragio, in Aquila.

N. 1965. R. decreto 11 ottobre 1934, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene provveduto all'accertamento dello scopo prevalente di culto nei riguardi della Confraternita di Maria SS.ma del Suffragio, con sede in Aquila.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 novembre 1934 - Anno XIII

REGIO DECRETO 11 ottobre 1934, n. **1966.**

Dichiarazione formale dei fini della Confraternita del SS. Sacramento del Circolo, in Caltanissetta.

N. 1966. R. decreto 11 ottobre 1934, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene provveduto all'accertamento dello scopo prevalente di culto nei riguardi della Confraternita del SS. Sacramento del Circolo, con sede in Caltanissetta.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 novembre 1934 - Anno XIII

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 26 novembre 1934.

Dipendenza del tiro a segno nazionale, per la parte tecnica addestrativa, dall'ispettore capo della preparazione premilitare e post-militare della Nazione.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Vista la legge 17 aprile 1930, n. 479, sul tiro a segno nazionale, modificata dalla legge 4 giugno 1934, n. 959;

Visto il R. decreto-legge 20 settembre 1934, n. 1862, col quale è stata istituita la carica di ispettore capo della preparazione premilitare e post-militare della Nazione;

Ritenuto che l'istituzione del tiro a segno nazionale per la sua natura è da comprendere tra gli enti che concorrono all'addestramento militare della Nazione;

Considerata la conseguente necessità di coordinare il tiro a segno con l'attività delle formazioni giovanili e delle altre istituzioni del Regime che concorrono alla preparazione premilitare e post-militare dei cittadini, e di dirigerne l'azione addestrativa in conformità degli scopi che la Nazione militare si prefigge;

Decreta:

Art. 1.

Il tiro a segno nazionale dipende per la parte tecnico addestrativa dall'ispettore capo della preparazione premilitare e post-militare della Nazione.

Art. 2.

L'ispettore capo:

a) formula, d'intesa col Ministero della guerra e sentito il parere del presidente dell'Unione italiana di tiro a segno, i programmi e regolamenti per le lezioni di tiro e impartisce istruzioni per l'esecuzione delle esercitazioni, accertandone il regolare svolgimento per mezzo degli ispettori di mobilitazione;

b) stabilisce, d'accordo col Ministero della guerra e col Comando generale della M.V.S.N., i programmi per le lezioni di tiro dei premilitari e dei post-militari e ne invigila l'applicazione;

c) impartisce direttive per l'uso e frequenza da parte dei premilitari e dei post-militari dei poligoni delle sezioni e dei corpi militari;

d) promuove l'iscrizione alle sezioni di tiro a segno degli avanguardisti e degli appartenenti ai Fasci giovanili, all'Unione nazionale e al Dopolavoro; ne coordina e invigila l'attività addestrativa, d'intesa con gli enti da cui essi rispettivamente dipendono;

e) promuove la creazione e lo sviluppo del tiro ridotto (a 50 metri) prendendo accordi con le autorità militari per favorire la frequenza degli iscritti alle organizzazioni giovanili nei piccoli poligoni istituiti presso i corpi del Regio esercito o per cura delle stesse organizzazioni;

f) provvede per istituire dove possibile appositi nuclei di propaganda pel tiro a segno, chiamandone a far parte i podestà e i rappresentanti degli enti della Milizia e del Regime, con l'incarico di promuovere la costituzione di sezioni e delegazioni di tiro;

g) prende accordi con l'Opera nazionale Balilla, con la Milizia Volontaria Sicurezza Nazionale e con i podestà dei Comuni, per ottenere, ove possibile, la cessione o l'uso gratuito di locali adatti per le esercitazioni, specie pel tiro alle brevi distanze, che rappresenta il mezzo più economico e più sicuro per l'addestramento premilitare del tiro.

Art. 3.

Restano alla competenza del Ministero della guerra le attribuzioni amministrative ad esso devolute dalle disposizioni vigenti e l'autorizzazione ed erogazione delle spese in relazione alle disponibilità di bilancio.

Art. 4.

La costituzione delle sezioni e delegazioni di tiro a segno è autorizzata dal Ministero della guerra.

Art. 5.

Spetta agli uffici del genio militare ogni attribuzione inerente all'impianto, sistemazione e sicurezza dei poligoni e di qualsiasi locale adibito pel tiro alle brevi distanze.

Art. 6.

Restano alla competenza dell'Unione italiana di tiro a segno e del C.O.N.I. le attribuzioni inerenti alla preparazione e classificazione dei tiratori, all'organizzazione e svolgimento delle gare in Italia e all'estero e ogni altra incombenza relativa all'attività esclusivamente sportiva del tiro a segno.

Art. 7.

Per le gare e competizioni riservate alle formazioni giovanili, oppure ai premilitari, all'U.N.U.C.I. e al Dopolavoro, l'Unione italiana di tiro a segno si atterrà alle disposizioni dell'ispettore capo.

Art. 8.

L'ispettore capo eserciterà, per delegazione del Ministro per la guerra, quelle altre attribuzioni che gli venissero affidate in materia di tiro a segno.

Roma, addì 26 novembre 1934 - Anno XIII

Il Capo del Governo: MUSSOLINI.

(10417)

DECRETO MINISTERIALE 9 novembre 1934.
Inibizione di riacquisto della cittadinanza italiana al signor Ermenegildo Riccardo Cesare Enrico Gauthier di Alessandro.

IL MINISTRO PER GLI AFFARI DELL'INTERNO

Ritenuto che il signor Ermenegildo Riccardo Cesare Enrico Gauthier, nato a Torino il 18 marzo 1889 da Alessandro e da Vittoria Macera, trovasi in via di riacquistare, a norma dell'art. 9, n. 3, della legge 13 giugno 1912, n. 555, la cittadinanza italiana da lui perduta ai sensi dell'art. 8, n. 1, della legge anzidetta;

Ritenuto che gravi ragioni consigliano di inibire al predetto signor Ermenegildo Riccardo Cesare Enrico Gauthier, il riacquisto della cittadinanza italiana;

Veduto il parere favorevole in data 23 ottobre 1934 del Consiglio di Stato (sezione prima), le cui considerazioni s'intendono riportate nel presente decreto;

Veduto l'art. 9 della legge summenzionata e l'art. 7 del relativo regolamento approvato con R. decreto 2 agosto 1912, n. 949;

Decreta:

È inibito al predetto signor Ermenegildo Riccardo Cesare Enrico Gauthier il riacquisto della cittadinanza italiana.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 9 novembre 1934 - Anno XIII

p. *Il Ministro*: BUFFARINI.

(10378)

DECRETO MINISTERIALE 9 novembre 1934.
Inibizione di riacquisto della cittadinanza italiana alla signora Maria Pierina Giuseppa Lovisolo di Pietro.

IL MINISTRO PER GLI AFFARI DELL'INTERNO

Ritenuto che la signora Maria Pierina Giuseppa Lovisolo, nata a Torino l'11 novembre 1894 da Pietro e da Caterina Durando, trovasi in via di riacquistare, a norma dell'art. 9, n. 3, della legge 13 giugno 1912, n. 555, la cittadinanza italiana da lei parduta ai sensi dell'art. 8, n. 1, della legge anzidetta;

Ritenuto che gravi ragioni consigliano di inibire alla predetta signora Maria Pierina Giuseppa Lovisolo il riacquisto della cittadinaza italiana;

Veduto il parere in data 23 ottobre 1934 del Consiglio di Stato (sezione prima) le cui considerazioni s'intendono riportate nel presente decreto;

Veduto l'art. 9 della legge summenzionata e l'art. 7 del relativo regolamento approvato con R. decreto 2 agosto 1912, n. 949;

Decreta:

È inibito alla predetta signora Maria Pierina Giuseppa Lovisolo il riacquisto della cittadinanza italiana.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 9 novembre 1934 - Anno XIII

p. *Il Ministro*: BUFFARINI.

(10379)

DECRETI PREFETTIZI:
Riduzione di cognomi nella forma italiana.

N. 111 U.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Ussich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Ussich Girolamo, figlio di Tomaso e della fu Giustina Pucich, nato ad Altura (Pola) il 10 settembre 1895 e abitante a Sissano (Pola) n. 181, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Ussi ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie: Gherbaz Giovanna fu Antonio e di Gherbaz Caterina, nata a Lanischiz il 9 giugno 1898.

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle Istruzioni anzidette.

Pola, addì 22 dicembre 1931 - Anno X

p. *Il prefetto*: SERRA.

(8235)

N. 11 U.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Ussich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Ussich Giuseppe, figlio di Biagio e di Badecca Maria, nato a Altura (Pola) l'11 marzo 1896 e abitante a Altura (Pola) n. 180, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Ussi ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Eufemia Zvek fu Giorgio e di Varesco Eufemia, nata a Cavrano (Pola) l'8 settembre 1899, ed ai figli nati ad Altura: Fioretto, il 30 novembre 1921; Giuseppe, il 17 febbraio 1923; Giovanni, il 26 agosto 1924; Pietro, il 12 maggio 1927.

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 15 dicembre 1931 - Anno X

Il prefetto: SERRA.

(8250)

N. 47 U.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Uckar » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Uckar Giacomo, figlio di ignoto e di Uckar Maria, nato a Marzana (Dignano) il 9 ottobre 1895 e abitante a Pola, via XX Settembre, 12, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Ucarri ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Miolaus Giovanna di Giovanni e di Perne Anna, nata a Villanova (Fianona) il 25 febbraio 1895.

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 10 novembre 1931 - Anno X

Il prefetto: FOSCHI.

(8251)

N. 54 U.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Ukotich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Ukotich Giuseppe, figlio del fu Simone e di Hervatin Maria, nato a Caschierga (Pisino) il 19 luglio 1883 e abitante a Pola, via Leme, 9, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Ugotti ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Ukotich Anna di Giacomo e di Lucich Caterina, nata a Caschierga (Pisino) il 25 agosto 1898, ed al figlio Giulio, nato a Pola, il 17 febbraio 1922.

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 10 novembre 1931 - Anno X

Il prefetto: FOSCHI.

(8252)

N. 81 U.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Udossich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Udossich Michele, figlio di Umberto e della fu Persich Giovanna, nato a Barbana il 9 ottobre 1882, e abitante a Altura (Pola), 20, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Udossi ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche ai figli della defunta moglie Zuccherich Giovanna, nati a Barbana: Giuseppe, il 2 marzo 1905; Maddalena, il 20 aprile 1909; Emerico, il 14 luglio 1911; Maria, il 20 gennaio 1913; Eufemia, il 2 giugno 1915; Oliva, il 18 gennaio 1918, ed al padre Udossich Umberto di ignoti, nato a Trieste, il 6 agosto 1856.

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 9 novembre 1931 - Anno X

Il prefetto: FOSCHI.

(8253)

N. 290 V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che i cognomi « Bursich » e « Valcich » sono di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge devono riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

I cognomi della signora Bursich Lucia vedova Valcich, figlio del fu Giovanni e di Suplian Mattea, nato a Carnizza (Dignano) il 14 dicembre 1873 e abitante a Lavarigo Pola n. 38, sono restituiti, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Borsi » e « Valci » (Borsi Lucia vedova Valci).

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana di « Valci » anche ai figli del fu Antonio Valcich, nati a Lavarigo: Antonio, il 21 maggio 1897; Giuseppe, il 31 marzo 1904.

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessata a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 26 novembre 1931 - Anno X

Il prefetto: FOSCHI.

(8254)

N. 289 V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Valcich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Valcich Giovanni-Domenico, figlio del fu Giovanni e di Rusich Giovanna, nato a Albona il 10 novembre 1849 e abitante a Pola, via Inghilterra, 30, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Valci ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche al figlio Lino della defunta Giustina Russich, nato ad Albona il 25 marzo 1896.

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 17 novembre 1931 - Anno X

Il prefetto: FOSCHI.

(8255)

N. 131 V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Valcovich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Valcovich Renato, figlio di Giovanni e di Burla Caterina, nato a Pola il 4 agosto 1891 e abitante a Pola, via Cappellini, 241, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Valconi ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Baldas Genoveffa di Giulio e di Zuttion Rosa, nata a Mussoli Strassoldo (Friuli) il 28 maggio 1894, ed alla figlia Alma, nata a Pola il 27 novembre 1925.

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 25 novembre 1931 - Anno X

Il prefetto: FOSCHI.

(8280)

N. 294 V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Valich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Valich Francesco, figlio di Martino e di Maria Radovcich, nato a Canfanaro il 3 luglio 1896 e abitante a Pola, via Dignano, 25, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Valli ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Nicolavcic Antonia di Giovanni e di Rosso Domenica, nata a Rakitovich il 3 ottobre 1895, ed ai figli: Danilo, nato a Canfanaro il 4 gennaio 1920 e Carlo, nato a Pola il 31 ottobre 1923.

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 26 novembre 1931 - Anno X

Il prefetto: FOSCHI.

(8281)

N. 132 V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Valcovich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome della signora Valcovich Vincenza, figlia di Giovanna, nata a Carbune (Pisino) il 31 dicembre 1915 e abitante a Pola, via Cappellini, 242, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Valconi ».

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 23 novembre 1931 - Anno X

Il prefetto: FOSCHI.

(8282)

N. 378 V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Vadignof » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome della signora Vadignof Irma, figlia di Giuseppe e di Crastich Maria, nata ad Antignana il 19 aprile 1903 e abitante a Pola, via Vergerio, 3, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Vadigno ».

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessata a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 23 novembre 1931 - Anno X

Il prefetto: FOSCHI.

(8283)

N. 283 V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Valentich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Valentich Baldassare, figlio della fu Regina, nato a Trieste il 15 settembre 1900 e abitante a Pola, via Zaro, 14, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Valenti ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche al fratello Edvino, nato a Pola il 7 maggio 1905.

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 26 novembre 1931 - Anno X

Il prefetto: FOSCHI.

(3284)

N. 324 V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Verch » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Verch Giovanni, figlio del fu Giuseppe e di Radollovich Anna, nato a Pola il 5 luglio 1909 e abitante a Pola, via Petilia, 36, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Verco ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Brumnich Ida fu Giuseppe e di Derndich Caterina, nata a Pola il 14 ottobre 1900.

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 14 novembre 1931 - Anno X

Il prefetto: FOSCHI.

(8285)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Costituzione del Consorzio di bonifica S. Lucia di Bonorva (Sassari).

Con R. decreto 18 settembre 1934-XII, n. 6991, registrato alla Corte dei conti il 20 novembre successivo al registro 24, foglio 196, è stato costituito il Consorzio di bonifica S. Lucia di Bonorva con sede in Sassari.

(10410)

Approvazione dell'elenco e relativa planimetria dei terreni da sistemare a cura dello Stato per la esecuzione dei lavori idraulico-forestali del bacino montano del torrente Alto Bidente di Corniolo (Forlì).

Con decreto Ministeriale 4 dicembre 1934, n. 5228, è stato approvato l'elenco in data 14 maggio 1931 e la relativa planimetria dei terreni da sistemare a cura dello Stato per la esecuzione dei lavori di sistemazione idraulico-forestali del bacino montano del torrente Alto Bidente di Corniolo, in territorio del comune di S. Sofia (Forlì), in base al progetto di stralcio 18 giugno 1934, compilato dal Comando di coorte della Milizia nazionale forestale di Forlì.

(10411)

Proroga del termine stabilito per la rinnovazione del Consiglio dei delegati del Consorzio di bonifica della Piana di Fondi e Monte S. Biagio.

Con decreto in data 29 novembre 1934, n. 6922, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste ha ulteriormente prorogato dal 31 dicembre 1934 al 31 marzo 1935 il termine fissato dall'art. 28 dello statuto del Consorzio di bonifica della Piana di Fondi e Monte San Biagio per la rinnovazione parziale del Consiglio dei delegati dell'ente.

(10412)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per tramutamento di certificato del consolidato 3,50 per cento.

(1ª *pubblicazione*). Avviso n. 72.

È stato chiesto il parziale tramutamento in cartelle al portatore del certificato consolidato 3,50 % n. 205322 di L. 105, intestato a Grasso Raffaella Filomena e Beniamino di Vincenzo, minori sotto la patria potestà del padre e figli nascituri dello stesso Grasso Vincenzo, domiciliati in Ariano di Puglia (Avellino), con vincolo d'usufrutto a favore di Grasso Vincenzo fu Raffaele.

Essendo detto certificato mancante del secondo mezzo foglio, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano state notificate opposizioni, si procederà alla chiesta operazione ai sensi dell'art. 169 del regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298.

Roma, addì 30 novembre 1934 - Anno XIII

Il direttore generale: CIARROCCA.

(10391)

Diffida per tramutamento di certificato di rendita consolidato 5 per cento.

(1ª *pubblicazione*). Avviso n. 73.

È stato chiesto il tramutamento in titoli al portatore del certificato di rendita consolidato 5 % n. 26098 di L. 365 intestato a Ciaparelli Gina di Alberto moglie di Viafiore Gianni fu Domenico domic. in New York.

Essendo detto certificato mancante di metà del mezzo foglio dei compartimenti semestrali, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano state notificate opposizioni, si provvederà alla chiesta operazione a termini dell'art. 169 del vigente regolamento sul debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298.

Roma, addì 30 novembre 1934 - Anno XIII

Il direttore generale: CIARROCCA.

(10392)

Diffida per tramutamento di certificato di rendita consolidato 3,50 per cento.

(1ª *pubblicazione*). Avviso n. 74.

È stato chiesto il tramutamento in cartelle al portatore del certificato di rendita consolidato 3,50 % n. 545798 di L. 136,50, intestato a Flauti Livia fu Achille, moglie di Francesco Fullino, domic. in Napoli, con annotazione d'ipoteca a favore del comune di Francavilla Fontana, per cauzione dovuta da Zullino Luigi di Francesco a garanzia della gestione della Tesoreria comunale.

Essendo detto certificato mancante del secondo mezzo foglio, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno senza che siano state notificate opposizioni, si procederà alla chiesta operazione ai sensi dell'art. 169 del regolamento generale sul debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298

Roma, addì 30 novembre 1934 - Anno XIII

Il direttore generale: CIARROCCA.

(10393)

Diffida per tramutamento di titolo del consolidato 5 per cento.

(1ª *pubblicazione*). Avviso n. 71.

È stato chiesto il tramutamento in cartelle al portatore della rendita consolidato 5 % n. 315329 di L. 275 intestata a Passigli Roberto, Enrico, Anna e Olga di Ezio, minori sotto la patria potestà del padre, domiciliati a Genova.

Essendo stato presentato il relativo certificato di rendita senza il mezzo foglio cui si annotavano i pagamenti semestrali prima dell'unione del foglio ricevute si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni od altri impedimenti, sarà proceduto alla chiesta operazione di tramutamento nella corrispondente rendita del redimibile 3,50 % (art. 169 del regolamento generale 19 febbraio 1911, n. 298).

Roma, addì 30 novembre 1934 - Anno XIII

Il direttore generale: CIARROCCA.

(10394)

Diffida per tramutamento di certificato del consolidato 3,50 per cento.

(1ª *pubblicazione*). Avviso n. 75.

È stato chiesto il tramutamento in cartelle al portatore del certificato consolidato 3,50 % n. 485396, intestato a Cuomo Luigi, Maria-Cristina e Fiorentina fu Raffaele, minori sotto la tutela di Domenico Cuomo, domic. in Napoli.

Essendo detto certificato mancante del mezzo foglio di compartimenti semestrali (3ª e 4ª pagina del certificato stesso), si diffida chiunque possa avervi interesse che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano state notificate opposizioni, si provvederà alla chiesta operazione ai sensi dell'art. 169 del vigente regolamento sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298.

Roma, addì 30 novembre 1934 - Anno XIII

Il direttore generale: CIARROCCA.

(10395)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(Unica pubblicazione).

Alienazione di rendite nominative.

Le rendite sottodesignate essendo state alienate per provvedimento dell'autorità competente, giusta il disposto dell'art. 49 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 17 luglio 1910, n. 536, senza che i corrispondenti certificati abbiano potuto essere ritirati dalla circolazione, si notifica che, ai termini dell'art. 101 del regolamento generale approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n 298, le iscrizioni furono annullate e che i relativi certificati sono divenuti di niun valore.

CATEGORIA del debito	NUMERO di iscrizione	INTESTAZIONI DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
3,50 %	626424	Guli Giovanni fu Salvatore, domiciliato a Palermo - ipotecata. L.	952 —
»	210971	Giannuzzi Nunziatina fu Carlo, moglie di Cardarelli Antonio, domiciliata a Napoli - ipotecata . . . . »	136,50
»	324887	Frigo Pietro di Domenico, domiciliato a Roana (Vicenza) - ipotecata . . . . »	105 —
Cons. 5 %	282842	Caputo Francesco fu Felice, domiciliato a Poderia (Salerno) - ipotecata . . . . »	105 —
»	304876	Intestata come la precedente - ipotecata . . . . . »	5 —
»	227617	Grandinetti Emilio fu Stefano, domiciliato a Cosenza - ipotecata . . . . »	10 —

Roma, 30 novembre 1934 - Anno XIII

Il Direttore generale: CIARROCCA.

(10360)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIV. I - PORTAFOGLIO

N. 260.

Media dei cambi e delle rendite

dell'11 dicembre 1934 - Anno XIII

Stati Uniti America (Dollaro)	11.74
Inghilterra (Sterlina)	58.12
Francia (Franco)	77.325
Svizzera (Franco)	380.25
Albania (Franco)	—
Argentina (Peso oro)	—
Id. (Peso carta)	2.95
Austria (Shilling)	—
Belgio (Belga)	2.741
Brasile (Milreis)	—
Bulgaria (Leva)	—
Canadà (Dollaro)	12 —
Cecoslovacchia (Corona)	49.15
Cile (Peso)	
Danimarca (Corona)	2 61
Egitto (Lira egiziana)	—
Germania (Reichsmark)	4.6904
Grecia (Dracma)	—
Jugoslavia (Dinaro)	—
Norvegia (Corona)	2.92
Olanda (Fiorino)	7.9375
Polonia (Zloty)	221 —
Rumenia (Leu)	—
Spagna (Peseta)	160.25
Svezia (Corona)	3 —
Turchia (Lira turca)	—
Ungheria (Pengo)	—
U. R. S. S. (Cervonetz)	—
Uruguay (Peso)	—
Rendita 3,50 % (1906)	85.625
Id. 3,50 % (1902)	84.65
Id. 3 % lordo	65.825
Prestito Conversione 3,50 %	86.075
Obbligazioni Venezie 3,50 %	91.875
Buoni novennali 5 % Scadenza 1940	104.025
Id. id. 5 % id. 1941	104.10
Id. id. 4 % id. 1943	99.40

CONCORSI

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Concorso a 4 posti di incaricato marittimo ed a 53 posti di delegato di spiaggia.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto il R. decreto 1° marzo 1928, n. 719, che stabilisce le norme per il conferimento dei posti d'incaricato marittimo e di delegato di spiaggia;

Visto il proprio decreto 15 maggio 1928, portante le norme per la nomina ad incaricato marittimo e a delegato di spiaggia;

Ritenuta la necessità di affidare la reggenza di alcuni Uffici marittimi locali e Delegazioni di spiaggia a personale estraneo all'Amministrazione dello Stato;

Ottenuto il prescritto consenso della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Ministro per le finanze;

Decreta:

È approvata l'annessa notificazione di concorso per titoli a quattro posti d'incaricato marittimo ed a cinquantatrè posti di delegato di spiaggia.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 16 novembre 1934 - Anno XIII

Il Ministro: PUPPINI.

Notificazione di concorso per titoli a quattro posti d'incaricato marittimo ed a cinquantatrè posti di delegato di spiaggia.

Art. 1.

È aperto un concorso per titoli a quattro posti d'incaricato marittimo nelle seguenti località:

Uffici marittimi locali di 1ª classe, con l'annuo assegno di L. 2112:

1. Fano - Compartimento marittimo Rimini.
2. Capo d'Istria - Compartimento marittimo Trieste.

Uffici marittimi locali di 2ª classe, con l'annuo assegno di L. 1760:

1. Camogli - Compartimento marittimo Genova.
2. Lagosta - Compartimento marittimo Zara;

e a cinquantatrè posti di delegato di spiaggia nelle seguenti località:

Delegazioni di spiaggia di 1ª classe, con l'annuo assegno di L. 1232:

1. Alassio - Compartimento marittimo Imperia.
2. Portofino - Compartimento marittimo Genova.
3. Levanto - Compartimento marittimo La Spezia.
4. Vada - Compartimento marittimo Livorno.
5. Port'Ercole - Compartimento marittimo Livorno.
6. Rio Marina - Compartimento marittimo Portoferraio.
7. Pisciotta - Compartimento marittimo Salerno.
8. Bagnara - Compartimento marittimo Reggio Calabria.
9. Bisceglie - Compartimento marittimo Bari.
10. Rodi Garganico - Compartimento marittimo Bari.
11. Termoli - Compartimento marittimo Ancona.
12. Cesenatico - Compartimento marittimo Rimini.
13. Alberoni - Compartimento marittimo Venezia.
14. Volosca - Compartimento marittimo Fiume.
15. Torre Grande (Oristano) - Compartimento marittimo Cagliari.
16. Calasetta - Compartimento marittimo Cagliari.
17. Bosa - Compartimento marittimo Cagliari.
18. Pantelleria - Compartimento marittimo Trapani.

Delegazioni di spiaggia di 2ª classe, con l'annuo assegno di L. 1056:

1. Arma di Taggia - Compartimento marittimo Imperia.
2. Quinto - Compartimento marittimo Genova.
3. Riva Trigoso - Compartimento marittimo La Spezia.
4. Capraia - Compartimento marittimo Portoferraio.
5. Marciana - Compartimento marittimo Portoferraio.
6. Monte di Procida - Compartimento marittimo Napoli.
7. Margherita di Savoia - Compartimento marittimo Bari.
8. Vasto - Compartimento marittimo Ancona.
9. Porto San Giorgio - Compartimento marittimo Ancona.
10. Siniscola - Compartimento marittimo Cagliari.
11. Golfo Aranci - Compartimento marittimo Terranova P.
12. Santa Teresa di Gallura - Compartimento marittimo Terranova P.
13. Giardini - Compartimento marittimo Messina.
14. Favignana - Compartimento marittimo Trapani.
15. Castellammare del Golfo - Compartimento marittimo Palermo.

Delegazioni di spiaggia di 3ª classe, con l'annuo assegno di L. 880:

1. Andora - Compartimento marittimo Imperia.
2. Pietra Ligure - Compartimento marittimo Savona.
3. Celle Ligure - Compartimento marittimo Savona.
4. Maratea - Compartimento marittimo Pizzo.
5. Nardò - Compartimento marittimo Brindisi.
6. Castro (Vaste) - Compartimento marittimo Brindisi.
7. Francavilla a Mare - Compartimento marittimo Ancona.
8. Silvi - Compartimento marittimo Ancona.
9. Grottammare - Compartimento marittimo Ancona.
10. Valmazzinghi - Compartimento marittimo Pola.
11. S. Marina di Albona - Compartimento marittimo Fiume.
12. Porto S. Nicolò dell'Argentiera - Compartimento marittimo Terranova.
13. Capo d'Orlando - Compartimento marittimo Messina.
14. Ali Marina - Compartimento marittimo Messina.
15. Fiumefreddo - Compartimento marittimo Catania.
16. Stazzo - Compartimento marittimo Catania.
17. S. Maria La Scala - Compartimento marittimo Catania.
18. Cannizzaro - Compartimento marittimo Catania.
19. Brucoli - Compartimento marittimo Siracusa.
20. Marittimo - Compartimento marittimo Trapani;

fra le persone che si trovano nelle condizioni richieste dal comma *d*), *e*) ed *f*) art. 1 del R. decreto 1° marzo 1928, n. 719, e cioè:

d) ufficiali inferiori del Corpo delle Capitanerie di porto e degli altri Corpi militari della Regia marina in congedo o dimissionari; archivisti ed applicati di porto in pensione o dimissionari; sottufficiali della Regia marina e della Regia guardia di finanza in congedo o a riposo;

e) capitani e padroni marittimi;

f) qualsiasi altra persona che, ad esclusivo giudizio dell'Amministrazione, possieda i requisiti per l'Ufficio da coprire.

Art. 2.

Il concorrente dovrà far pervenire al Ministero delle comunicazioni - Ispettorato delle capitanerie di porto - non più tardi del 28 febbraio 1935-XIII, una domanda in carta bollata da L. 5, scritta e sottoscritta di proprio pugno, facendo espresso riferimento al presente bando di concorso ed indicando il cognome, il nome, la paternità, il luogo di domicilio per le occorrenti comunicazioni.

Art. 3.

Chi intenda concorrere a più posti contemporaneamente dovrà presentare tante distinte domande quanti sono i posti cui aspira, con facoltà di allegare ad una sola di esse i documenti richiesti.

Art. 4.

Alla domanda il concorrente dovrà allegare:

a) la propria fotografia, formato visita, vidimata dall'autorità di pubblica sicurezza, dal podestà o da un notaio;

b) il certificato di nascita, legalizzato dal presidente del Tribunale o dal pretore, dal quale risulti che il concorrente, alla data della presente notificazione di concorso, non abbia superato l'età di 60 anni;

c) certificato generale del casellario giudiziale, vidimato dalla Regia procura;

d) certificato di buona condotta rilasciato dal Comune di domicilio o di residenza abituale, legalizzato dall'autorità prefettizia;

e) certificato di cittadinanza italiana, debitamente legalizzato;

f) certificato rilasciato dal segretario federale della Provincia in cui ha sede il concorrente, comprovante l'inscrizione al P. N. F. per l'anno in corso;

g) copia del foglio di matricola militare, se ufficiale del Corpo delle Capitanerie di porto o di altro Corpo militare della Regia marina in congedo o dimissionario, o se sottufficiale della Regia marina o della Regia guardia di finanza in congedo o a riposo;

h) titolo professionale o di studio (per gli altri concorrenti);

i) diplomi o certificati originali relativi ad eventuali ricompense al valore o ad onorificenze.

Tutti i suddetti documenti dovranno essere rilasciati sulla prescritta carta bollata.

I sottufficiali del Corpo Reale equipaggi marittimi in congedo o a riposo, dovranno dimostrare di avere fatto un periodo di almeno due anni di navigazione su navi da guerra in armamento o su navi mercantili nazionali. Per i sottufficiali di porto sarà ritenuto valido, in luogo dei due anni di navigazione, un eguale periodo di reggenza di Uffici marittimi locali o Delegazioni di spiaggia, esercitata durante il servizio con risultati soddisfacenti.

Eccezione fatta per gli ufficiali inferiori del Corpo delle Capitanerie di porto e degli altri Corpi della Regia marina, per gli archivisti e gli applicati di porto, e pei capitani marittimi, gli aspiranti dovranno dimostrare di possedere titoli professionali o di studio soddisfacenti perchè possa aversi fondata presunzione circa la loro attitudine alle funzioni di incaricato marittimo o delegato di spiaggia. Pei sottufficiali di porto terrà luogo di titolo l'esercizio pratico già effettuato nei termini indicati al comma precedente.

Art. 5.

Apposita Commissione procederà alla formazione della graduatoria di merito degli aspiranti riconosciuti idonei e la sottoporrà all'approvazione del Ministro per le comunicazioni.

L'aspirante che risulterà primo in graduatoria dopo tale approvazione sarà dichiarato vincitore del concorso. In caso di rinunzia da parte sua sarà dichiarato vincitore colui che lo segue immediatamente in graduatoria.

Per la formazione della graduatoria costituiranno coefficienti di merito: l'aver preso parte a campagne di guerra nella effettiva qualità di combattente, l'aver conseguito ricompense al valor militare, il possedere titoli di studio, gradi e qualifiche d'ordine più elevato.

A parità di merito la preferenza sarà determinata in base al disposto dell'art. 21 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, modificato dall'art. 1 del R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176.

Art. 6.

L'aspirante dichiarato « idoneo » ma non « vincitore » in un concorso avrà diritto di opzione per il conferimento di uno dei posti messi a concorso in altre località come vincitore del concorso stesso, sempre quando i titoli e motivi di preferenza da lui posseduti, nel loro complesso, risultino superiori a quelli posseduti da ciascuno degli altri concorrenti ai posti suddetti.

Tale diritto di opzione non può essere esercitato quando abbia già avuto luogo la proclamazione dei vincitori.

Art. 7.

Colui che risulti vincitore in due o più concorsi potrà optare per uno di essi. Negli altri concorsi saranno dichiarati vincitori coloro che lo seguiranno immediatamente nelle rispettive graduatorie.

Art. 8.

Il vincitore di un concorso che rinunzia al posto non potrà ottenere di essere nominato altrove.

Sarà considerato rinunziatario colui che, dopo la nomina, non assumerà le funzioni nel giorno stabilito.

Art. 9.

Il vincitore di un concorso dovrà essere sottoposto, prima della nomina, a visita medica per l'accertamento delle condizioni fisiche.

Art. 10.

La nomina a incaricato marittimo o a delegato di spiaggia è sempre di carattere temporaneo e revocabile, in ogni momento, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione marittima.

Art. 11.

Gli incaricati marittimi e i delegati di spiaggia riusciti vincitori nei relativi concorsi e riconosciuti idonei ai sensi dell'art. 9, saranno assunti in servizio in via di esperimento, e, dopo il prescritto periodo di tirocinio pratico di sei mesi, saranno confermati nel posto pel quale ottennero la nomina.

Art. 12.

Quelli che, dopo il tirocinio pratico, non abbiano ottenuto la dichiarazione di idoneità professionale, saranno licenziati senza alcuna indennità. Avranno, però, diritto al pagamento della quota di retribuzione corrispondente al periodo di tempo, durante il quale essi prestarono effettivo servizio.

I posti che rimarranno così vacanti potranno, a giudizio della Amministrazione, essere rimessi a concorso o altrimenti venire assegnati a coloro che seguono nelle rispettive graduatorie in conformità delle norme di cui ai precedenti articoli.

Art. 13.

Non possono essere nominati incaricati marittimi o delegati di spiaggia coloro che esercitano la professione di spedizioniere marittimo o qualsiasi altra che il Ministero ritenga incompatibile con l'incarico predetto, nonchè coloro che rivestono la carica di podestà o di segretario comunale.

Nota. — A norma degli articoli 3 della legge 26 dicembre 1920, n. 1827, e 3 del R. decreto 29 dicembre 1921, n. 1964, è sospesa la corresponsione degli assegni di caro viveri agl'incaricati marittimi ed ai delegati di spiaggia, pensionati statali.

Quando, però, la retribuzione di cui all'art. 1 della presente notificazione sia inferiore all'importo degli assegni concessi dalla legge e dal decreto sopracitati, sarà corrisposta la differenza.

Roma, addì 16 novembre 1934 - Anno XIII

Il Ministro: PUPPINI.

(10430)

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Concorso per titoli a sette posti di inserviente in prova nel ruolo del personale subalterno della Direzione generale della Marina mercantile.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, recante disposizioni sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato;

Viste le leggi 21 agosto 1921, n. 1312, concernente l'assunzione obbligatoria degli invalidi di guerra nelle pubbliche amministrazioni, e 24 marzo 1930, n. 454, che estende agli invalidi per la causa nazionale le disposizioni concernenti la protezione ed assistenza degli invalidi di guerra;

Visto il R. decreto 3 gennaio 1926, n. 48, contenente disposizioni a favore del personale ex combattente delle Amministrazioni dello Stato;

Vista la legge 27 giugno 1929, n. 1047, e i Regi decreti-legge del 20 novembre 1930, n. 1491, e 14 aprile 1934, n. 561;

Viste le leggi 26 luglio 1929, n. 1397, concernente la istituzione dell'Opera nazionale per gli orfani di guerra, e 12 giugno 1931, n. 777, che estende agli orfani dei caduti per la causa nazionale le provvidenze emanate in favore degli orfani di guerra;

Vista la legge 8 giugno 1933, n. 742, concernente elevazione dei limiti di età per l'ammissione agli impieghi;

Visto il R. decreto 19 ottobre 1933, n. 1390, col quale vennero stabiliti i nuovi ruoli del personale civile dell'Amministrazione della marina mercantile;

Visto il R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706, concernente provvedimenti a favore delle famiglie dei caduti per la causa fascista, dei mutilati e feriti per la causa stessa, nonchè per gli inscritti ai Fasci di combattimento anteriormente al 28 ottobre 1922;

Visto il R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, concernente la graduatoria dei titoli di preferenza per le ammissioni ai pubblici impieghi;

Visto il decreto del Capo del Governo in data 10 ottobre 1934-XII, che autorizza, fra l'altro, l'espletamento di un concorso per sette posti di inserviente in prova nel ruolo del personale subalterno dell'Amministrazione della marina mercantile;

Decreta:

Art. 1.

È indetto un concorso per titoli a 7 posti di inserviente in prova nel ruolo del personale subalterno della Direzione generale della Marina mercantile.

Art. 2.

Al concorso suddetto possono prender parte coloro che sappiano leggere e scrivere e che alla data del presente decreto abbiano compiuto l'età di anni 18 e non sorpassata quella di anni 34.

Per gli aspiranti, però, che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-18, il limite massimo di età è elevato a 39 anni, e, per gli invalidi di guerra, gli invalidi per la causa nazionale, e i decorati al valor militare, ed i promossi di grado militare per merito di guerra ad anni 43.

A coloro che risultino regolarmente inscritti al Partito Nazionale Fascista prima del 28 ottobre 1922, e senza interruzione, è concessa una proroga di durata pari al periodo di inscrizione anteriore alla Marcia su Roma. E ciò a norma della disposizione contenuta nell'art. 3 del decreto 17 dicembre 1932-XI del Capo del Governo pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 21 dicembre 1932-XI; tale proroga è data in aggiunta a quella eventualmente spettante ai candidati a termine del secondo comma del presente articolo.

Le donne sono escluse dal predetto concorso.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso anzidetto, sottoscritte di proprio pugno dall'aspirante, redatte su carta bollata da L. 5 e corredate dai documenti indicati al successivo art. 4, dovranno essere trasmesse alla Divisione personale e Servizi vari della Direzione generale della Marina mercantile, entro il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto sulla *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Gli aspiranti dovranno indicare nella domanda il loro preciso recapito.

Il Ministro, con decreto non motivato ed insindacabile può negare l'ammissione al concorso.

Art. 4.

A corredo delle domande dovranno essere uniti i seguenti documenti:

1° certificato di studio ovvero altro documento comprovante che l'aspirante sa leggere e scrivere. Tale prova potrà consistere anche in una dichiarazione notarile debitamente legalizzata redatta in calce alla domanda di ammissione (che in questo caso va interamente scritta di proprio pugno dall'aspirante), la quale certifichi che la domanda stessa è stata redatta dall'aspirante alla presenza del notaio;

2° estratto dell'atto di nascita debitamente legalizzato;

3° certificato di cittadinanza italiana e dei godimenti dei diritti politici debitamente legalizzato. Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di decreto Reale;

4° certificato generale rilasciato dal competente ufficio del casellario giudiziale, debitamente legalizzato;

5° certificato di buona condotta civile, morale e politica rilasciato dal podestà del Comune di abituale residenza dell'aspirante, vidimato dal prefetto;

6° certificato su carta da bollo da L. 3, rilasciato dal competente segretario federale dei Fasci di combattimento, attestante la appartenenza dei concorrenti ai Fasci stessi o ai Fasci giovanili. Da tale certificato deve risultare l'anno, il mese, ed il giorno della inscrizione.

Per coloro che siano inscritti ai Fasci di combattimento da data anteriore al 28 ottobre 1922, il certificato stesso, da rilasciarsi personalmente dal segretario federale, deve contenere, inoltre, l'attestazione che l'inscrizione di cui trattasi continua ed è stata ininterrotta, ed essere vistato da S. E. il Segretario del Partito Nazionale Fascista, o da chi ne faccia le veci.

Per gli italiani non regnicoli, il certificato deve essere rilasciato personalmente dal segretario federale del Fascio all'estero in cui risiede l'interessato o dal segretario generale dei Fasci degli italiani all'estero ed essere vistato come sopra;

7° certificato medico da rilasciarsi su carta da bollo da L. 3 da un medico provinciale o militare od anche dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica ed immune da difetti od imperfezioni che possano menomarne l'abilità al servizio.

I candidati invalidi di guerra o della causa nazionale produrranno il certificato da rilasciarsi dall'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15.

L'Amministrazione potrà sottoporre, eventualmente, i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia;

8° copia dello stato di servizio militare o foglio matricolare per coloro che abbiano prestato servizio militare, ovvero certificato dell'esito di leva per coloro che, avendo concorso alla leva, non abbiano prestato servizio militare; ovvero certificato di inscrizione nelle liste di leva per coloro che, eventualmente, non avessero ancora concorso alla leva. Lo stato di servizio militare o il foglio matricolare degli aspiranti ex combattenti od invalidi di guerra dovrà essere annotato delle benemerenze di guerra, nonchè corredato dalla dichiarazione integrativa di cui alla circolare 588 del *Giornale militare* dell'anno 1922.

Gli invalidi di guerra o per la causa nazionale dovranno, agli effetti della legge 21 agosto 1921, n. 1312, dimostrare tale loro qualità mediante l'esibizione del decreto di concessione della relativa pensione, od altro analogo documento, che attesti il godimento della pensione stessa.

Gli orfani dei caduti in guerra o per la causa nazionale e i figli degli invalidi di guerra, dovranno produrre un certificato su carta da bollo da L. 3 comprovante tale loro qualità da rilasciarsi dal podestà del Comune di loro abituale residenza e debitamente legalizzato;

9° per gli aspiranti che siano figli degli impiegati dello Stato un certificato da cui risulti tale loro qualità, da rilasciarsi dall'Amministrazione presso la quale il padre presta od ha prestato servizio;

10° stato di famiglia rilasciato dal podestà del Comune di abituale residenza dell'aspirante debitamente legalizzato. Tale documento deve essere esibito soltanto dai coniugati con o senza prole e dai vedovi con prole;

11° fotografia di data recente (formato visita), con la firma dell'aspirante autenticata dal podestà o dal notaio. La firma del notaio o del podestà deve essere debitamente legalizzata.

Oltre ai documenti di cui sopra, gli aspiranti allegheranno alla domanda tutti quei titoli che potranno attestare della loro capacità ai fini del servizio che sarebbero chiamati a disimpegnare in caso di nomina.

Per i certificati rilasciati o vidimati dal Governatorato di Roma non è richiesta la legalizzazione della firma

I certificati di cittadinanza italiana, generale del casellario giudiziario e di buona condotta dovranno essere di data non anteriore a tre mesi da quella della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno. Sono dispensati dal produrre detti tre certificati, i concorrenti che siano impiegati di ruolo dell'Amministrazione dello Stato. In tal caso, però, l'aspirante dovrà produrre una copia dello stato matricolare da rilasciarsi dall'Amministrazione da cui dipende.

Il certificato del segretario federale dei Fasci di combattimento, il certificato medico, lo stato di famiglia e lo stato matricolare (servizi civili) dovranno essere di data non anteriore a quella della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

I documenti allegati alla domanda dovranno essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

Le domande che, entro il termine come sopra fissato non saranno state trasmesse corredate da tutti indistintamente i documenti richiesti, non saranno prese in considerazione.

Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati presso altre Amministrazioni.

Art. 5.

La Commissione esaminatrice, che sarà nominata con successivo decreto, sarà composta come segue:

presidente: un funzionario di grado non inferiore al 6°;

membri: due funzionari di grado non inferiore all'8°;

segretario senza voto: un funzionario di grado non inferiore al 10°.

Art. 6.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà formata secondo l'ordine di merito stabilito con coefficienti numerici che saranno determinati dalla Commissione.

A parità di merito saranno osservate le preferenze stabilite dall'art. 1 del R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, e dell'art. 111, ultimo comma, del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Art. 7.

Nel conferimento dei posti messi a concorso saranno osservate le disposizioni contenute:

a) nell'art. 8 della legge 21 agosto 1921, n. 1312, e nella legge 24 marzo 1930, n. 454, rispettivamente a favore degli invalidi di guerra e degli invalidi per la causa nazionale;

b) nell'art. 20 del R. decreto 8 maggio 1924, n. 843, e negli articoli 7 e 13 del R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, a favore degli ex combattenti della guerra 1915-18;

c) nell'art. 56 della legge 26 luglio 1929, n. 1397, e nell'art. 1 della legge 12 giugno 1931, n. 777, rispettivamente a favore degli orfani dei caduti in guerra e degli orfani dei caduti per la causa nazionale;

d) negli articoli 8 e 10 del R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706, a favore di coloro che risultino regolarmente inscritti ai Fasci di combattimento, senza interruzione, da data anteriore al 28 ottobre 1922.

Art. 8.

Il Ministro riconosce la regolarità del procedimento del concorso e decide in via definitiva sulle eventuali contestazioni relative alla precedenza dei vincitori del concorso stesso.

La graduatoria dei dichiarati idonei, da approvarsi con decreto Ministeriale, sarà pubblicata nel Foglio d'ordine del Ministero - Marina mercantile.

I vincitori del concorso saranno assunti temporaneamente in prova per il periodo di sei mesi, trascorso il quale se a giudizio del Consiglio di amministrazione avranno dimostrato capacità, diligenza e buona condotta, saranno nominati in ruolo con lo stipendio iniziale e gli altri assegni stabiliti per il grado di inserviente.

Coloro che allo scadere del periodo di prova fossero, invece, ritenuti a giudizio dello stesso Consiglio di amministrazione non idonei a conseguire la nomina in ruolo, saranno licenziati senza diritto ad indennizzo alcuno, salva la facoltà del Consiglio di amministrazione di prorogare di altri sei mesi la durata del periodo di prova.

Art. 9.

Al personale assunto in prova a termine dell'articolo precedente sarà corrisposto, a senso del decreto 2 luglio 1929 del Ministro per le finanze, durante il periodo di prova, l'assegno mensile di L. 300 lorde oltre, e per coloro che vi abbiano diritto, l'aggiunta di famiglia e relative quote complementari, nella misura e con le norme stabilite dalla legge 27 giugno 1929, n. 1047.

Tali assegni sono sottoposti alla riduzione del 12 per cento a termine della legge 6 gennaio 1931, n. 18, di conversione del Regio decreto-legge 20 novembre 1930, n. 1491.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 15 novembre 1934 - Anno XIII

Il Ministro: PUPPINI.

(10431)

MINISTERO DELLA MARINA

Concorso a 4 posti di disegnatore tecnico aggiunto nel personale dei disegnatori tecnici delle Direzioni armi ed armamenti navali.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER LA MARINA

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960;

Visto il R. decreto-legge 23 marzo 1933, n. 227;

Visto il decreto in data 10 ottobre 1934 che autorizza a bandire concorsi per ammissione ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato per l'anno 1935-XIII;

Visto il R. decreto 4 gennaio 1920, n. 39;

Visto il R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706;

Visto il R. decreto 28 settembre 1934, n. 1587;

Decreta:

Art. 1.

È indetto un concorso a 4 posti di disegnatore tecnico aggiunto nel personale dei disegnatori tecnici per le Direzioni armi ed armamenti navali con l'annuo stipendio e il supplemento di servizio attivo inerenti al grado 11° (gruppo *B*) dell'ordinamento gerarchico.

Art. 2.

A tale concorso possono partecipare i giovani muniti di uno dei titoli di studio sotto indicati:

a) licenza di Istituto nautico (sezione macchinisti e costruttori);

b) licenza di Istituto tecnico (sezione fisico-matematica del vecchio ordinamento, industriale o agrimensura);

c) licenza di Istituto industriale (professionale di 3° grado);

d) licenza di liceo scientifico.

I cittadini italiani divenuti tali in base al trattato di pace potranno produrre i titoli di studio di Istituti corrispondenti della cessata Monarchia austro-ungarica.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata da L. 5 e corredate dai necessari documenti, dovranno essere trasmesse al Ministero della marina, Direzione generale dei personali civili e degli affari generali, e pervenire non oltre il 60° giorno dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno del presente decreto.

I candidati residenti in Colonia sono autorizzati ad inoltrare, nel termine suddetto, la sola istanza, salvo a produrre i documenti richiesti almeno dieci giorni prima delle prove di esame.

Nelle domande gli aspiranti dovranno indicare:

a) il loro preciso recapito;

b) i documenti annessi alle domande;

c) che accettano qualsiasi destinazione;

d) le prove facoltative di lingua straniera che intendono sostenere.

Le domande degli invalidi di guerra, debitamente documentate, dovranno pervenire al Ministero pel tramite della sede centrale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli invalidi di guerra, la quale dovrà unire il certificato di invalidità anche agli effetti della legge 21 agosto 1921, n. 1312.

Il Ministro, può negare, con provvedimento non motivato ed insindacabile, l'ammissione al concorso.

Art. 4.

A corredo delle domande dovranno essere allegati i seguenti documenti:

1° certificato di nascita, legalizzato, da cui risulti che, alla data del presente decreto, l'aspirante ha compiuto i 18 anni e non oltrepassato i 35 anni di età; per gli aspiranti che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918 il limite massimo di età è elevato a 40 anni. Per gli invalidi di guerra di cui all'art. 8 della legge 21 agosto 1921, n. 1312, per i decorati al valor militare e per gli invalidi della causa nazionale il limite massimo è elevato a 44 anni; per gli iscritti regolarmente ai Fasci di combattimento, senza interruzione, da data anteriore al 28 ottobre 1922, e per i feriti per la causa fascista indicati all'art. 10 del R. decreto-legge 13 dicembre 1933-XII, n. 1706, a 39 anni. Quest'ultimo aumento è cumulabile con quello eventualmente spettante in base alle vigenti disposizioni a favore di coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918, dei decorati al valore militare, degli invalidi di guerra o per la causa fascista;

2° certificato di cittadinanza italiana, legalizzato;

3° certificato generale (non è sufficiente il certificato penale) rilasciato dall'ufficio del casellario giudiziale del Tribunale civile e penale del luogo di nascita del candidato, legalizzato;

4° certificato di buona condotta rilasciato dal podestà del Comune di abituale residenza dell'aspirante, legalizzato;

5° certificato della Federazione provinciale fascista dal quale risultino la data di inscrizione al Partito ed il numero della tessera dell'anno XIII. Per gli iscritti al P. N. F. senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922, il certificato in parola dovrà essere ratificato dal Segretario o da un Vice-segretario del P. N. F.

Gli appartenenti a categorie per le quali la iscrizione al P. N. F. risulti vietata da superiori disposizioni, dovranno presentare unitamente agli altri documenti la domanda di iscrizione al P. N. F. Detta domanda dovrà essere munita di dichiarazione con la quale l'Amministrazione cui il concorrente appartiene attesti che lo stesso per i suoi requisiti politici e morali è degno di aspirare ad essere accolto nel Partito. I feriti per la causa fascista dovranno allegare il relativo brevetto;

6° estratto matricolare del servizio militare, oppure certificato dell'esito definitivo di leva, per coloro che non abbiano prestato servizio militare (non è sufficiente il foglio di congedo militare);

7° diploma originale del titolo di studio, o copia autenticata di esso. Non sono validi i certificati;

8° fotografia di data recente, autenticata e legalizzata, sulla quale deve essere apposto di pugno dell'aspirante il proprio nome e cognome.

I documenti di cui ai numeri 2, 3 e 4 dovranno essere di data non anteriore di tre mesi a quella del presente decreto.

Dalla presentazione dei documenti di cui ai numeri 1, 2, 3, 4 e 6 sono dispensati gli aspiranti i quali siano già impiegati di ruolo delle Amministrazioni dello Stato o ufficiali delle Forze armate dello Stato in servizio permanente effettivo; essi dovranno però produrre copia del relativo stato di servizio.

Non è ammesso far riferimento a documenti presentati presso altre Amministrazioni dello Stato.

Art. 5.

Il candidato dovrà possedere la necessaria attitudine fisica che sarà accertata all'atto della sua presentazione mediante visita medica inappellabile eseguita da due ufficiali medici della Regia marina.

Da tale visita medica saranno esentati i concorrenti invalidi di guerra o per la causa fascista, i quali verranno sottoposti a visita sanitaria dal collegio medico che sarà nominato dal Ministero della marina a' termini dell'art. 30 del regolamento approvato con R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, riguardante l'applicazione della legge 21 agosto 1921, n. 1312, per l'assunzione obbligatoria degli invalidi di guerra.

Art. 6.

La Commissione giudicatrice, nominata dal Ministero della marina, sarà così composta:

presidente: un colonnello Armi navali;

membri: due ufficiali superiori Armi navali, un funzionario della carriera amministrativa di grado non inferiore all'ottavo, un capo disegnatore tecnico principale;

segretario: un funzionario della carriera amministrativa del Ministero.

Art. 7.

Gli esami consisteranno in prove scritte, grafiche e orali, giusta i programmi annessi al presente decreto.

Essi avranno luogo a Roma e le prove scritte si svolgeranno nei giorni che saranno comunicati ai singoli interessati e con le modalità di cui agli articoli 34, 35, 36, 37, 38, 39 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Art. 8.

I temi delle prove scritte e grafiche saranno formulati dalla Commissione giudicatrice e, sempre quando ciò sia possibile, tale formulazione sarà fatta immediatamente prima dell'inizio di ciascuna prova.

Art. 9.

L'ammissione alle prove orali e l'idoneità sono regolate dall'articolo 39 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960. Per ciascuna prova, così scritta come orale, la Commissione dispone di dieci punti. La classificazione dei candidati in graduatoria viene fatta moltiplicando il punto di ciascuna prova per il relativo coefficiente, sommando i prodotti così ottenuti e rapportando infine la somma totale in ventesimi.

Per la matematica il prodotto suddetto viene effettuato moltiplicando la media dei punti riportati nelle due prove (orale e scritta) per il relativo coefficiente.

A parità di merito, saranno osservate le preferenze di cui all'articolo 1 del R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, fermi restando i diritti concessi agli invalidi di guerra dalla legge 21 agosto 1921, n. 1312, e le disposizioni di cui all'art. 13 del R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, agli articoli 8 e 10 del R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n 1706, e all'art. 56 della legge 26 luglio 1929, n. 1397, relative agli ex combattenti, orfani di guerra, inscritti al P.N.F., senza interruzione, da data anteriore ai 28 ottobre 1922 e feriti per la causa fascista.

Art. 10.

I vincitori del concorso saranno assunti temporaneamente in prova per un periodo di sei mesi, trascorso il quale, se, a giudizio del Consiglio di amministrazione, avranno dimostrato capacità, diligenza e buona condotta, saranno definitivamente confermati nell'impiego con l'annuo stipendio iniziale stabilito per il grado 11° del gruppo *B*.

Coloro che allo scadere del periodo di esperimento, non fossero ritenuti, a giudizio del Consiglio di amministrazione, meritevoli di conferma, saranno licenziati senza diritto ad alcun indennizzo, salva la facoltà del Consiglio di amministrazione di prorogare l'esperimento di altri sei mesi.

Art. 11.

Durante il periodo di prova verrà corrisposto agli assunti in servizio un assegno mensile lordo nella misura di L. 579,04, già ridotto a termini di legge, oltre l'eventuale aggiunta di famiglia nella misura stabilita per il personale di ruolo.

Il personale proveniente da altri ruoli conserva, durante il periodo di prova, lo stipendio di cui fosse eventualmente provvisto e la eventuale aggiunta di famiglia, nonchè il supplemento di servizio attivo. Se però il grado già ricoperto sia superiore a quello iniziale del nuovo ruolo, compete il supplemento di servizio attivo inerente al grado medesimo.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 7 novembre 1934 - Anno XIII

p. *Il Ministro*: CAVAGNARI.

PROGRAMMA PER GLI ESAMI DI CONCORSO.

Numero delle materie	MATERIE DEGLI ESAMI	Coefficiente (3)	Se l'esame è scritto, orale o grafico
1	Composizione italiana . . .	2	scritto (1)
2	Lingue estere	1	scritto (1)
3	Matematica	3	scritto (1) e orale
4	Fisica e chimica	2	orale
5	Nozioni speciali	3	orale
6	Disegno	4	grafico (2)

(1) La durata delle prove scritte è fissata in sei ore e deve computarsi dal momento in cui ha termine l'assegnazione dei temi.

(2) La durata della prova grafica di disegno è fissata in un massimo di ore dodici da dividersi in due giornate.

(3) Il coefficiente si applica unicamente per la formazione della graduatoria; non se ne tiene conto per gli effetti di cui al primo comma dell'art. 39 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

MATERIA N. 1 — *Composizione italiana.*

Svolgere un tema di carattere generale descrittivo.

MATERIA N. 2 — *Lingue estere.*

Obbligatoria la traduzione in italiano dal francese e facoltativa quella dall'inglese o dal tedesco.

Per le prove facoltative il voto finale di graduatoria sarà aumentato da un minimo di 0,10 ad un massimo di 0,30 per ciascuna lingua. La Commissione non potrà nemmeno attribuire il minimo anzidetto se il candidato non dimostri di sapere almeno tradurre dalla lingua estera in lingua italiana un brano tratto da un giornale o da una rivista tecnica il cui argomento sia attinente alla sua specialità.

MATERIA N. 3 — *Matematica.*

a) Prova scritta:

Risoluzione di un problema di aritmetica o algebra e di uno di geometria o trigonometria in base ai programmi sotto indicati.

b) Prova orale:

Aritmetica:

1. I numeri interi. Le tre operazioni dirette e le prime due inverse.
2. Divisibilità. Cenni sui numeri primi. Massimo comune divisore e minimo comune multiplo.
3. Numeri frazionari. Principali proprietà ed operazioni su di essi.
4. Potenza di un numero. Potenze con esponente intero, positivo, negativo o nullo.
5. Radice quadrata dei numeri razionali positivi. Calcolo dei radicali. Potenze con esponente frazionario.
6. Frazioni e numeri decimali. Operazioni relative.
7. Sistema metrico decimale. Misure di lunghezza, superficie, volume, capacità, peso.
8. Cenni sui numeri complessi.
9. Proporzionalità fra grandezze. Regola del tre semplice e tre composto.

Algebra:

1. Espressioni letterali. Operazioni sui monomi e polinomi interi.
2. Trasformazioni e semplificazioni di espressioni algebriche. Calcoli dei valori di esse per particolari valori delle lettere.
3. Generalità sulla teoria elementare delle equazioni. Risoluzione delle equazioni di primo grado ad una incognita.
4. Sistemi di equazioni di primo grado. Problemi di primo grado.
5. Equazioni di secondo grado ad una incognita. Equazioni riducibili al secondo grado.
6. Sistemi semplici di equazioni di grado superiore al primo. Problemi di secondo grado.
7. Progressioni aritmetiche e geometriche. Logaritmi. Proprietà relative. Logaritmi a base dieci. Uso delle tavole ed applicazioni.

8. Coordinate cartesiane e polari nel piano e nello spazio. Rappresentazione grafica delle funzioni.

NB. — Il candidato dimostrerà essenzialmente la conoscenza del suindicato programma nella risoluzione di esercizi pratici.

Geometria piana:

1. Nozioni preliminari; rette, angoli, costruzioni di angoli, rette perpendicolari, oblique, parallele e proprietà relative.
2. Triangoli, eguaglianze dei triangoli, quadrato, parallelogramma, rettangolo, trapezio, poligoni. Misura delle rette, misura degli angoli.
3. Circonferenza. Mutua posizione di rette e circonferenze. Corde. Angoli al centro ed inscritti. Poligoni inscrivibili e circonscrivibili. Poligoni regolari.
4. Equivalenza di figure piane. Proporzioni fra grandezze. Teorema di Pitagora ed applicazioni. Teorema di Talete e similitudini. Aree delle figure piane. Misure relative al circolo ed alle sue parti.

Geometria solida:

1. Rette e piani nello spazio. Angoli diedri.
2. Nozioni sui poliedri e particolarmente sul prisma, sul parallelepipedo e sulla piramide.
3. Nozioni sul cono, sul cilindro e sulla sfera.
4. Nozioni sulla equivalenza dei poliedri.
5. Misura della superficie e dei volumi dei solidi più comuni.

Trigonometria piana:

Nozioni di trigonometria rettilinea. Linee trigonometriche. Definizione. Principali relazioni fra le linee trigonometriche. Tavole logaritmiche, trigonometriche e loro uso. Risoluzione dei triangoli.

Geometria descrittiva:

Nozioni. Proiezioni ortogonali. Problemi elementari riguardanti punti, rette, piani, sezioni piane, sviluppi e intersezioni di poliedri, cilindri, coni, ecc.

MATERIA N. 4 — Fisica ed elementi di chimica.

Fisica ed elementi di meccanica.

1. Nozioni sui movimenti dei corpi. Velocità ed accelerazione. Composizione dei movimenti.
2. Forze: composizione delle forze. Coppie: composizione delle coppie.
3. Corpi solidi, rigidi. Macchine semplici.
4. Gravità, centro di gravità. Caduta dei gravi libera o sopra un piano inclinato. Pendolo.
5. Lavoro e potenza. Energia di moto e di posizione. Conservazione dell'energia.

Idrostatica:

6. Corpi liquidi. Pressione dell'interno e alla superficie. Principio di Archimede e sue applicazioni.

Aerostatica:

7. Corpi aeriformi. Pressione e loro misura. Barometro. Macchine pneumatiche e pompe. Cenni sulla navigazione aerea.

Ottica:

8. Luce e sua propagazione. Intensità della luce e sua misura.
9. Riflessione della luce. Specchi piani e sferici. Rifrazione della luce. Prismi e lenti.
10. Strumenti ottici e in particolare cannocchiali. Cenno di spettroscopia.

Termologia:

11. Temperature e calore e loro misura. Calore specifico. Equivalenza di calore e lavoro. Sorgenti di calore.
12. Propagazione del calore. Dilatazione termica. Cambiamenti di stato fisico.

Acustica:

13. Produzione del suono. Propagazione del suono nei vari mezzi e disposizioni per facilitarla. Caratteri distintivi dei suoni. Risonanza. Interferenza.

Elettricità e magnetismo:

14. Fenomeni e concetti fondamentali di elettrostatica e magnetostatica. Elettroforo di Volta e macchina elettrica ad induzione. Corrente elettrica e sue manifestazioni magnetiche, termiche e chimiche. Misura della corrente. La pila e l'accumulatore.
15. Campo magnetico terrestre e declinazione ed inclinazione magnetica.
16. Induzione elettromagnetica. Rocchetto di induzione. Alternatore e dinamo. Trasformatore di corrente alternata. Motore a corrente continua ed a corrente alternata.
17. Applicazione della corrente elettrica al trasporto dell'energia. Illuminazione, telegrafia e telefonia. Radiotelegrafia.

Elementi di chimica:

1. Cenno sui vari fenomeni naturali.
2. Leggi delle combinazioni. Equivalenti chimici. Ipotesi atomica e molecolare.
3. Pesi atomici e pesi molecolari.
4. Simboli e forme. Equazioni. Regole di nomenclatura.
5. Ossigeno ed azoto. Aria atmosferica. Combustione. Fiamma.
6. Ozono ed acqua ossigenata.
7. Cloro ed acido cloridrico.
8. Zolfo ed idrogeno solforato. Acido solforoso e solforico.
9. Ammoniaca. Acido nitroso e nitrico.
10. Fosforo ed acidi fosforici. Fosfati e perfosfati.
11. Carbonio e silicio e loro composti ossigenati.
12. Generalità sui metalli e sulle leghe.
13. Provenienze, caratteri, applicazioni dei metalli più importanti.
14. Ossidi, idrati e sali più notevoli.

MATERIA N. 5 — *Nozioni speciali.*

1. Cenni sul funzionamento del vapore nelle motrici termiche. Pressione. Espansione. Distribuzione. Potenza indicata. Indicatore di Watt. Potenza effettiva. Freni dinamometrici. Torsiometri.
2. Tipi principali di macchine a vapore, loro funzionamento ed organi principali.
3. Tipi principali di macchine idrauliche e pneumatiche. Loro funzionamento ed organi principali.
4. Motori a combustione interna ed a scoppio. Descrizione, nomenclatura, funzionamento.
5. Principali tipi di macchine elettriche. Organi principali. descrizione e nomenclatura.
6. Cenni sul proporzionamento dei principali organi delle macchine.
7. Nozioni sulla resistenza dei materiali. Azioni deformanti. Trazione, compressione, taglio, flessione, torsione ed azioni combinate. Applicazioni ad organi elementari di apparati motori.
8. Tipi di navi da guerra e mercantili. Nomenclatura generale delle navi.
9. Cenni sommari sulla velatura e nomenclatura relativa.
10. Cenni sommari degli accessori di allestimento. Scopo e nomenclatura delle varie parti.

MATERIA N. 6 — *Disegno.*

1. Disegno di: chiodi, chiodatura, tubi e loro collegamenti, bulloni di vari tipi, bielle, collegamenti con viti. Schizzi a mano libera dal vero, razionalmente quotati e riproduzione in scala di organi di macchine come: valvole e rubinetti, perni, assi, alberi di trasmissione, puleggie, giunti, mensole, supporti, piastre di base e di fondazione, bielle e manovelle, eccentrici, stantuffi e loro guarnizioni, apparecchi di lubrificazione.
2. Schizzi dal vero e riporto in scala di ingranaggi cilindrici, conici, elicoidali e a vite perpetua. Sviluppare da disegni d'assieme e ritrarre dal vero particolari di macchine semplici e di macchine per lavorazione di metalli.

p. *Il Ministro*: CAVAGNARI.

(10432)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*.

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.